

## Informazioni su rettifiche e complementi ai regolamenti R-60:

### A.47 – gennaio 2021

#### Irregolarità

Vi invitiamo a notificare eventuali link non funzionanti, lacune o altri errori. I Vostri feedback ci consentono di adeguare le disposizioni di servizio e i regolamenti alle Vostre esigenze, di tenerli aggiornati e di migliorarne la qualità.

**Contatto:** sezione Disposti di natura non doganale → e-mail → [nze@ezv.admin.ch](mailto:nze@ezv.admin.ch).

## 1. Adeguamento in seguito alla «Brexit»

Dal 1° gennaio 2021 la Gran Bretagna non fa più parte dell'UE per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni relative ai disposti federali di natura non doganale. Le regolamentazioni speciali e le eccezioni sono desumibili dai singoli capitoli.

L'Irlanda del Nord continua a essere considerata un'area con lo status di "Paese membro dell'UE" dopo il 1° gennaio 2021 fino a nuovo avviso

## 2. R-60 Disposti di natura non doganale

### 2.1 R-60-6.6-20 Prodotti fitosanitari

Un nuovo regolamento R-60-6.6-20 fornisce informazioni sulle principali disposizioni relative alle misure sui prodotti fitosanitari vietati all'esportazione o soggetti all'obbligo di autorizzazione. Inoltre, contiene un rimando al sito Internet dell'UFAM.

In un secondo momento il regolamento sarà disponibile sul sito Internet dell'AFD.

### 2.2 R-60-6.7 Commercio di determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi (PIC)

Cifra 5.2 Sostanze contenute nell'appendice 2 dell'ordinanza PIC

L'importazione delle sostanze contenute nell'appendice 2 è permessa solo se la decisione d'importazione della Svizzera viene presumibilmente rispettata. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può indicare l'impiego previsto nella dichiarazione doganale nella rubrica «Menzioni speciali» dei dati di posizione o nella rubrica «Documenti».

### 2.3 Altri regolamenti

Adeguamenti redazionali

## 3. Entrata in vigore delle nuove disposizioni

1° gennaio 2021